



## Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica  
**DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese**

### Risoluzione n. 13477 del 2 febbraio 2015

Oggetto: Richiesta parere su subingresso

Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune chiede se il titolare che ha trasferito la gestione della sua attività commerciale ad altro soggetto, qualora alla scadenza intenda affittare di nuovo l'attività (ad altro soggetto o al medesimo già affidatario) debba necessariamente procedere alla reintestazione dell'attività attraverso la presentazione di una SCIA, oppure se possa evitare tale passaggio, in quanto provvederà direttamente il nuovo soggetto.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Con riferimento all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si richiama l'articolo 64, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. il quale dispone che: *“L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (...); il successivo comma 4 del medesimo articolo dispone, inoltre, che: “Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante”.*

Con riferimento all'attività di commercio al dettaglio e sulle aree pubbliche si richiama l'articolo 26, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale dispone che: *“E' soggetto alla sola comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9”,* nonché l'articolo 30, comma 1, che prevede che: *“ I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo”.*

Si richiama, altresì, la vigente formulazione dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, il quale al comma 1 dispone che *“Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione*



*settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria”.*

In conseguenza, quindi, del novellato articolo 19 citato, la scrivente ritiene che anche il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte sia soggetto alla Segnalazione Certificata di Inizio di Attività.

Fermo quanto sopra, con riferimento allo specifico quesito di codesto Comune, ossia se, alla scadenza di un contratto di gestione, l'originario titolare dell'attività che intenda cedere la gestione ad altro soggetto o a quello già affidatario, debba necessariamente procedere alla reintestazione, si evidenzia che la normativa nazionale in materia di commercio, in premessa citata, non dispone espressamente che il titolare dell'attività, alla scadenza del contratto, debba necessariamente procedere alla reintestazione prima di poter trasferire di nuovo la gestione ad altro soggetto o al medesimo.

Ciò significa, ad avviso della scrivente e salvo diversa espressa disposizione regionale, che è ammissibile che il soggetto, al quale è affidata la gestione, presenti la Segnalazione Certificata di Inizio di Attività, nella quale, ovviamente, deve indicare che il subentro è avvenuto a seguito di regolare affitto dell'attività.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)